

249311



RETTORICAZIONE...
In caso di diffusione si applica l'art. 17

REPUBBLICA ITALIANA

24931/10

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Avvocato - Ass. 2006

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 32169/2006

PRIMA SEZIONE CIVILE

Cron. 24931

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

- Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - Presidente - Cd. 1
- Dott. FRANCESCO FELICETTI - Consigliere - PU
- Dott. FABRIZIO FORTE - Consigliere -
- Dott. VITTORIO RAGONESI - Consigliere -
- Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA - Rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 32169-2006 proposto da:

(C.F.

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

presso l'avvocato

rappresentato e

difeso dall'avvocato

giusta procura in

calce al ricorso;

- ricorrente -

2010

1941

contro

(c.f.

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

presso l'avvocato

rappresentata e difesa

dall'avvocato
calce al controricorso;

giusta procura in

- controricorrente -

contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI
BARI;

- intimato -

avverso la sentenza n. 702/2006 della CORTE D'APPELLO
di BARI, depositata il 21/07/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/10/2010 dal Consigliere Dott. MARIA
CRISTINA GIANCOLA;

udito, per la controricorrente, l'Avvocato
che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Foggia, dopo avere dichiarato, con sentenza non definitiva del 28.10.2003, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dal ricorrente (ricorso del 3.12.2002) con con successiva sentenza n. 1247 dell'8.07.2005 imponeva al primo di corrispondere all'ex moglie, a fare data dal mese di dicembre 2002, l'assegno divorzile di € 500,00 mensili, annualmente rivalutabili, nonché di pagare i 2/3 delle spese processuali, compensate per la residua parte.

Con sentenza del 1° 06-21.07.2006, la Corte di appello di Bari respingeva l'appello principale del e l'appello incidentale della proposti avverso la sentenza definitiva e condannava il primo al pagamento dei 2/3 delle spese del grado, compensate per la residua parte,

La Corte territoriale osservava e riteneva in sintesi:

- che nel giudizio di primo grado erano stati provvisoriamente confermati, in sede presidenziale, i patti assunti dalle parti all'atto della loro separazione consensuale e successivamente acquisite le loro dichiarazioni dei redditi dal 1998 al 2002
- che con l'appello principale il aveva dedotto che non vi era prova della mancanza di mezzi dell'ex moglie né dell'impossibilità di procurarseli, sicché nessun assegno le spettava, che, comunque la somma attribuitale era eccessiva ed ancora che la decorrenza del beneficio era stata erroneamente riferita alla data della domanda introduttiva
- che la sentenza del Tribunale, ampiamente e correttamente motivata e perfettamente aderente alle risultanze probatorie, non meritava censura alcuna ed andava confermata

- che dagli atti risultava un divario notevole tra la posizione reddituale delle parti, avendo il [redacted] un reddito doppio rispetto alla [redacted] sicché era equo imporgli un contributo per consentire all'ex moglie di non subire una rilevante flessione nel tenore di vita di cui godeva in costanza di matrimonio
- che congrua doveva ritenersi anche la fissata misura di € 500,00, sufficiente a consentire all'appellata un decoroso livello di vita senza imporre un peso eccessivo al [redacted]
- che, pertanto, dovevano essere respinte sia la richiesta del [redacted] di riduzione dell'entità dell'assegno, che quella della [redacted] di aumento della stessa, considerando anche che scopo dell'attribuzione non era quello di pareggiare i redditi degli ex coniugi ma di evitare che dallo scioglimento del matrimonio uno di loro avesse a subire un abbassamento eccessivo del tenore di vita
- che un assegno integrativo pari al salario d'ingresso di molti lavoratori per una persona che ha già un altro reddito e non ha terzi a carico doveva ritenersi sufficiente
- che infondata era la censura del [redacted] relativa alla decorrenza dell'assegno, giustamente riferita al giorno di proposizione della domanda, secondo un orientamento costante della giurisprudenza, e corretta appariva anche la regolamentazione delle spese di primo grado
- che dato l'esito dell'impugnazione, appariva giusta la compensazione per 1/3 delle spese di lite e la condanna del [redacted] al pagamento dei residui 2/3 in favore della controparte.

Avverso questa sentenza, notificatagli il 21.09.2006, il [redacted] ha proposto ricorso per cassazione notificato il 20.11.2006 alla [redacted] ed il 17.11.2006 al PG presso il giudice a quo. La [redacted] ha resistito con controricorso e depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

A sostegno del ricorso il deduce, chiedendo conseguentemente anche la cassazione dello statuito regime delle spese di lite:

1. "Nullità della sentenza per violazione dell'art. 360 I co. n. 4 c.p.c. in relazione all'art. 112 c.p.c.", con formulazione del seguente quesito di diritto ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c.; << Ove la Corte territoriale richiami genericamente la motivazione della sentenza di primo grado e si limiti a stringate motivazioni su questioni non decisive ed ometta di esaminare le censure mosse alla sentenza di primo grado, così dimostrando di non avere valutato criticamente sia la pronuncia censurata sia le censure mosse alla stessa, viola il dovere di pronunciare su tutta la domanda sancito dall'art. 112 c.p.c. con conseguente nullità della sentenza ?>>.

Il quesito è inammissibile, giacché il relativo contenuto si sostanzia nella prospettazione di vizi motivazionali dell'impugnata sentenza, ancorati a mere valutazioni critiche, senza che, invece, in esso possa rinvenirsi riscontro della rubricata violazione di legge, e segnatamente della denunciata violazione del principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato (art. 112 cod. proc. civ.), il quale implica unicamente il divieto per il giudice di pronunciare oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti, ovvero su questioni estranee all'oggetto del giudizio e non rilevabili di ufficio, attribuendo un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato.

2. " Omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ai sensi dell'art. 360 I co n. 5 c.p.c. con riferimento all'art. 132 c.p.c."

Il motivo è inammissibile poiché le dedotte censure di omessa ^(omessa) insufficienza e contraddittorietà della motivazione non risultano contenere, in violazione dell'art. 366 bis cod. proc. civ., un successivo momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) dei rilievi, che ne circoscriva puntualmente i limiti (cfr Cass. SS.UU. 200720603; 200811652;200816528).

3. "Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 co I n. 3 c.p.c.) con riferimento all'art. 5 della L. n. 898/1970 come modificata dalla L. n. 74/1987 ovvero omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio(art. 360 co I n. 5 c.p.c.) con riferimento all'art. 5 della L. n. 898/1970 come modificata dalla L. n. 74/1987 con riferimento alla questione della mancanza o meno di mezzi adeguati e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive dell'ex coniuge".

Conclusivamente il ricorrente formula il seguente quesito: <<Ove la sentenza ometta di esaminare la sussistenza in capo all'ex coniuge di mezzi adeguati e la possibilità dello stesso di procurarseli, viola l'art. 5 co.6 L. 898/70 incorrendo nel vizio della violazione della detta norma di diritto?>>.

Il motivo è inammissibile ai sensi dell'art. 366 "bis" cod. proc. civ., sia per inammissibilità del quesito di diritto, privo di specificità e pertinenza (cfr., tra le altre, cass. 200904044), dal momento che esso si risolve nella richiesta di un'astratta affermazione di principio correlata a generica ed apodittica critica, e sia per mancanza del momento di sintesi relativamente ai denunciati vizi motivazionali.

4. " Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 co I n. 5 c.p.c.) con riferimento all'art. 116 c.p.c. ed all'art. 5 della L. n. 898/1970 come modificata dalla L. n. 74/1987 con riferimento alla situazione patrimoniale immobiliare della sig.ra Piemontese"

Il motivo è inammissibile poiché le dedotte censure di omessa^{insufficienza} insufficienza e contraddittorietà della motivazione non risultano contenere, in violazione dell'art. 366 *bis* cod. proc. civ., un successivo momento di sintesi.

5. "Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 co I n. 3 c.p.c.) con riferimento agli artt. 113 e 115 c.p.c. e agli artt. 2727 e 2729 c.c. in relazione alla presunzione sulla disparità reddituale tra gli ex coniugi.

Il ricorrente formula il seguente quesito di diritto: «Ove la sentenza che pronuncia sulla debenza o meno dell'assegno di divorzio, ritenga sussistere la prova presuntiva della domanda sul mero confronto delle dichiarazioni dei redditi, sussumendole nella categoria del fatto noto dal quale dedurre quelli ignoti, viola gli artt. 113 e 115 c.p.c. in riferimento agli artt. 2727 e 2729 c.c.?».

6. "Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 co I n. 3 c.p.c.) con riferimento all'art 113 c.p.c. ed all'art. 5 della L. n. 898/1970 come modificata dalla L. n. 74/1987 ovvero omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio(art. 360 co I n. 5 c.p.c.) con riferimento all'art. 115 c.p.c. e all'art. 5 della L. n. 898/1970 come modificata dalla L. n. 74/1987 con riferimento al tenore di vita avuto manente matrimonio."

Il ricorrente formula il seguente quesito di diritto: «Ove la sentenza pronunci sul diritto all'assegno riconoscendolo a favore dell'ex coniuge senza avere esaminato e senza che sia stato provato il tenore di vita manente matrimonio, viola l'art. 113 c.p.c. in relazione all'art. 5 co. 6 L. n. 898/70 così come modificato dalla L. n. 74/87?».

Il quinto ed il sesto motivo del ricorso, connessi per consequenzialità, non sono fondati. L'accertamento del diritto all'assegno divorzile va effettuato verificando l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello

avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso del rapporto. Ai fini di tale accertamento, correttamente sia le situazioni patrimoniali e reddituali attuali delle parti, da comparare, che il tenore di vita precedente vengono desunti dall'ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilità patrimoniali, risultanti dalle rispettive denunce fiscali.

7. "Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 co 1 n. 5 c.p.c.) con riferimento all'art. 115 c.p.c. e all'art. 5 della L. n. 898/1970 come modificata dalla L. n. 74/1987 con riferimento alla mancata pronuncia sulle richieste istruttorie ed all'omesso esame della documentazione versata in giudizio."

Il motivo è inammissibile poiché le dedotte censure di omessa^{ione} insufficienza e contraddittorietà della motivazione non risultano contenere, in violazione dell'art. 366 *bis* cod. proc. civ., un successivo momento di sintesi.

8. "Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 co 1 n. 5 c.p.c.) ovvero violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 co 1 n. 3 c.p.c.) in relazione agli artt. 5 e 4 L. n. 898/1970 così come modificata dalla L. n. 74/1987 con riferimento all'art. 113 c.p.c. sulla specifica domanda formulata in via subordinata di riduzione dell'assegno e del termine a quo per la decorrenza dello stesso.

Il ricorrente formula il seguente quesito di diritto: «Ove la sentenza pronunci e determini l'assegno divorzile e la decorrenza dello stesso prescindendo dall'esame della sussistenza di circostanze concrete che giustificano l'ammontare e la decorrenza a far tempo dalla proposizione del ricorso così come richiesto dagli artt. 5 e 4 della L.n

898/70 così come modificata dalla L.n.74/87, incorre nel vizio di violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 113 c.p.c.??>>.

Il motivo è in parte fondato.

Inammissibili si rivelano le doglianze di violazione di legge e di vizi motivazionali inerenti alla quantificazione dell'assegno divorzile e specificamente alla mancata riduzione dato che la prima non trova specifica corrispondenza nel formulato quesito di diritto e per le seconde manca il prescritto momento di sintesi.

Merita, invece, favorevole apprezzamento la censura inerente alla statuita decorrenza dalla domanda dell'assegno divorzile.

L'assegno di divorzio, trovando la propria fonte nel nuovo *status* delle parti, rispetto al quale la pronuncia del giudice ha efficacia costitutiva, decorre dal passaggio in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo coniugale. A tale principio ha introdotto un temperamento l'art. 4, comma decimo, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, così come sostituito dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987 n. 74, conferendo al giudice il potere di disporre, in relazione alle circostanze del caso concreto, ed anche in assenza di specifica richiesta, la decorrenza dello stesso assegno dalla data della domanda di divorzio, ma ove si avvalga di tale potere il giudice deve motivare adeguatamente la propria decisione (cfr. cass. 200303351; 200607117; 200718321). Nella specie, il nero generico ed insoddisfacente rinvio "ad un orientamento costante della giurisprudenza" con evidenza non soddisfa l'obbligo di adeguata motivazione.

Conclusivamente accolto nei precisati limiti soltanto l'ottavo motivo di ricorso, respinte tutte le altre censure e cassata l'impugnata sentenza in punto di decorrenza dell'assegno divorzile, ben può procedersi alla decisione nel merito con riguardo soltanto alla statuizione cassata, e, dunque, a posticipare la decorrenza della somministrazione in argomento ^{alla data} ~~su quella~~ della sentenza non definitiva di divorzio.

Quanto alla regolamentazione delle spese, l'esito del processo giustifica la conferma del regime già statuito nei pregressi gradi di merito, con le attuate liquidazioni, e la compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie l'ottavo motivo di ricorso nei sensi di cui in motivazione, rigetta gli altri motivi d'impugnazione, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e decidendo nel merito dispone che l'assegno divorzile attribuito alla decorra dalla sentenza non definitiva di divorzio. Compensa per 1/3 le spese dei due gradi del giudizio di merito e condanna il al pagamento della residua parte, liquidandola in conformità delle liquidazioni già attuate nelle pregresse fasi. Compensa per intero le spese del giudizio di cassazione.


Ai sensi dell'art. 52, comma 5, del D.Lgs n. 196 del 2003, in caso di diffusione della presente sentenza si devono omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2010

Il Cons.est.



Il Presidente



Depositato in Cancelleria
10 - 14 OCT 2010

